

Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di reattivi (BETA-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE S e D-Glyceraldehyde 3-phosphate solution)

Alla Ditta
MERCK LIFE SCIENCE SRL

TD MEPA: 5261925
CIG: B6DAB4B89A
CUP: J53D23003280006

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

pubblicato il
14 maggio 2025

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa";

ATTESO che il Bando è collegato alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" del PNRR ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

TENUTO CONTO che l'Università degli Studi di Perugia ha partecipato al Bando con la presentazione di un progetto dal titolo The Glyoxalase pathway in cystic fibrosis: assessment of its role in the disease for the identification of novel targets to treat oxinflammation", CODICE PROGETTO 2022TZCZ8R, con CUP: J53D23003280006, risultato tra i progetti ammissibili a finanziamento;

VISTO il D.D. n. 752 del 1 giugno 2023 con il quale il MUR ha approvato la graduatoria dei progetti per il Settore LS2.;

VISTO il D.D. n. 977 del 3 luglio 2023 con il quale il MUR ha approvato l'ammissione al finanziamento dei progetti per il Settore LS2., tra i quali è ricompreso anche il PROGETTO: "The Glyoxalase pathway in cystic fibrosis: assessment of its role in the disease for the identification of novel targets to treat oxinflammation", CODICE PROGETTO 2022TZCZ8R, PJ PRIN_2022_ANTOGNELLI con CUP: J53D23003280006 finanziato dall'unione europea Missione: 4 Componente: 2 Investimento: n 1.1, Next Generation EU-PNRR M4C2 -Investimento 1.1 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), Bando Prin 2022 - Decreto Direttoriale n. 104 del 02-02-2022 , prevedendo per l'unità di ricerca con sede presso l'Università degli Studi di Perugia un contributo per il finanziamento della ricerca un importo complessivo di € 196.959 (di cui quota di Cofinanziamento 96.728, Contributo MUR 100.231);

ACCERTATA la necessità, nell'ambito del progetto di cui sopra, di procedere ad acquisire la fornitura di reattivi (BETA-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE S e D-Glyceraldehyde 3-phosphate solution) perché necessari per soddisfare l'esigenza del laboratorio di Biologia Applicata - responsabile del progetto Prof.ssa XCinzia Antognelli;

FATTO PRESENTE che il presente affidamento (CPV 33696500-0) ha un valore presuntivamente pari a € 700,00 IVA esclusa;



ACCERTATO che tale acquisto è direttamente e univocamente collegato agli obiettivi e ai target delle milestone di progetto e indispensabile al conseguimento degli stessi e rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato;

DATO ATTO che nel presente affidamento sono previste e rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite servizi informativi;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

ACCERTATO che l'affidamento rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85, che definisce gli obiettivi ambientali, nonché della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" *[verificare se l'acquisto rientra tra quelle attività per le quali è richiesta una valutazione dell'impatto ambientale prima di poter essere classificata come sostenibile, secondo le indicazioni della tassonomia dell'UE delle attività sostenibili. A tal fine si richiama quanto contenuto all'interno della circolare e Circolare MEF del 30/12/2021 n. 32 del 13 ottobre 2022, n. 33 contenente un aggiornamento della guida operativa per il rispetto del non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)]*;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal citato Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

RICHIAMATO il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", emanato

ACCERTATO che l'affidamento rispetta il principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85, che definisce gli obiettivi ambientali, nonché della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul in attuazione dell'art. 47, comma 8 del Decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n.108 del 29 luglio 2021;

VISTO in particolare l'articolo 5 del citato DPCM relativo all'obbligo di assicurare l'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

RITENUTO, ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 e dell'art. 6 delle citate Linee guida del 7 dicembre 2021, di derogare al suddetto obbligo in considerazione del fatto che, trattandosi di mera fornitura di beni a catalogo di modesto valore, per l'esecuzione del contratto non occorra alcuna specifica assunzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023, nuovo "Codice dei contratti pubblici";

VISTO, in particolare l'art. 225, comma 8 del Codice sopra richiamato che prevede, anche dopo il 1° luglio 2023, l'applicazione del D.L. n. 77/2021 e del D.L. n. 13/2023,

in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, che siano finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

VISTI, altresì:

- l'art. 8, comma 5 del D.L. n. 215/2023;
- l'art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 e ss. mm. e ii;

RICHIAMATO, in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RICORDATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159, non si applicano alle università statali per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

RICORDATO che il D.Lgs. 36/2023 prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RILEVATO che per la fornitura di cui trattasi è stato individuato, a seguito di indagine di mercato, quale soggetto affidatario il seguente operatore economico



MERCK LIFE SCIENCE SRL - VIA MONTE ROSA, 93 20149 MILANO (MI) – CF 13209130155;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

FATTO PRESENTE che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023

DATO ATTO, pertanto, che in data 08-04-2025 è stata richiesta una offerta tramite TD MEPA 5261925, all'operatore economico MERCK LIFE SCIENCE SRL - VIA MONTE ROSA, 93 20149 MILANO (MI) – CF 13209130155, in grado di fornire i prodotti aventi le caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con le esigenze di questa struttura, e che in data 09-05-2025 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per i beni di cui trattasi per un importo complessivo di euro 604,82 IVA esclusa;

VISTA l'apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché ha presentato le ulteriori dichiarazioni inerenti:

- al numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta
- all'impegno a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021
- all'assolvimento dell'obbligo della L. 68/99
- ai dati identificativi del titolare effettivo
- alle dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice dell'affidatario e del titolare effettivo;

ACQUISITO, altresì, il Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;

CONSIDERATO CHE ai sensi di tale art. 47 (comma 2), gli operatori economici sono tenuti a redigere un rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 D.Lgs. 198/2006, producono - a pena di esclusione - al momento della presentazione delle offerte, copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle RSA e al consigliere regionale di parità, ovvero attestazione di contestuale trasmissione a detti soggetti;

CONSIDERATO CHE ai sensi di tale art. 47 (comma 3 bis) gli operatori economici sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante e alle RSA, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione del legale rappresentante relativa all'assolvimento degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della L. 68/99 e relativa alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, pena il pagamento di una penale;

CONSTATATO che, in conformità alle verifiche condotte, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti richiesti specificatamente negli acquisti PNRR/PNC, accertati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);

DATO ATTO che è stata verificata anche la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, e che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stante la relativa esiguità dell'importo e l'esecuzione quasi immediata della prestazione stessa;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e che, in ossequio a tale norma, l'operatore economico ha rilasciato la relativa comunicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato al Dipartimento di Medicina e Chirurgia;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici e gli obblighi di pubblicazione;

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla MERCK LIFE SCIENCE SRL - VIA MONTE ROSA, 93 20149 MILANO (MI) – CF 13209130155, la fornitura di reattivi, per l'importo di euro 604,82;
- 2) di disporre che il costo totale per la fornitura in trattazione, pari ad € 737,88 e Iva 22% inclusa, graverà sulla voce COAN 04.09.05.01.01.01 "Materiale di consumo per laboratori" UA.PG.DMCH "PRIN_2022_ANTOGNELLI" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio in corso;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente.

Perugia, 14 maggio 2025

Il Segretario Amministrativo
Dott. Mario Guidetti